

- (7) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 31 maggio 2017 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune <sup>(1)</sup>, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza.
- (8) La raccomandazione comune propone che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone catturato con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa, prevista dal regolamento (UE) n. 1396/2014, continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2017.
- (9) La raccomandazione comune è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) ed è stata verificata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa.
- (10) Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
- (11) Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il salmone catturato nell'ambito della pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, come indicato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 3

##### Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al salmone catturato nell'ambito della pesca con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.
2. Il salmone catturato senza contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, è rilasciato in mare.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di «piano in materia di rigetti per il Mar Baltico», trasmessa il 27 maggio 2014 e il 31 maggio 2017.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 70).

